

## ***Le presunzioni di utilizzo delle riserve nella Mini IRES***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

### **Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche**

Scopri di più

L'introduzione della cosiddetta **IRES premiale** (introdotta dalla Legge di bilancio 2025, e attuata dal D.M. 8 agosto 2025) rappresenta una **misura di fiscalità agevolata transitoria**, valida per il solo periodo d'imposta 2025. Essa consiste in una **riduzione di 4 punti percentuali dell'aliquota IRES**, portandola al 20%, a condizione che l'impresa **soddisfi specifici requisiti di natura patrimoniale, d'investimento e occupazionale**.

L'accesso alla riduzione dell'aliquota IRES è subordinato al **ricorrere di diverse condizioni**, tra cui spicca **l'obbligo di accantonamento di una quota minima dell'utile** conseguito nell'esercizio **in corso al 31 dicembre 2024**. La condizione impone che una quota **non inferiore all'80% dell'utile** dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 **sia accantonata ad apposita riserva**. Conseguentemente, le società o gli enti che **non abbiano conseguito un utile** in tale esercizio **sono precluse dall'accesso all'agevolazione**.

Il Decreto Ministeriale 8 agosto 2025 fornisce una **definizione estensiva di ciò che si considera "utile accantonato a riserva"**. Ai fini del Decreto, l'utile è considerato accantonato **se destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci** in sede di approvazione del bilancio. Rientrano in tale accezione:

- **l'utile destinato a qualsiasi riserva**, a prescindere dalla sua "disponibilità" o dal fatto che la destinazione derivi da una disposizione di legge o statutaria. Esempi includono la **riserva legale, la riserva statutaria, o la riserva straordinaria**;
- **l'utile destinato alla copertura delle perdite** di esercizi precedenti;
- **l'utile destinato ad aumento di capitale**, nonché quello **semplicemente portato a nuovo**.

È opportuno osservare che, se la delibera di approvazione del bilancio distribuisce ai soci **una quota dell'utile 2024 tale da superare**, unitamente agli eventuali acconti, **il 20% del medesimo utile**, la **condizione di accesso viene meno**.

Il corretto accantonamento dell'utile 2024 deve essere **preservato per un periodo definito**, la cui mancata osservanza determina la **decadenza integrale dal beneficio** (recapture). In

particolare, i **soggetti beneficiari decadono** dall'agevolazione, qualora la quota di utile accantonato, ai sensi dell'[art. 4, comma 1, lett. a\)](#), al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita **entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024** (quindi entro il 31 dicembre 2026 per i soggetti "solari"). **Anche se la società accantona un utile 2024 superiore alla soglia minima dell'80%** (ad esempio, il 95%), il **vincolo fiscale ai fini della decadenza è limitato all'80%**. Pertanto, eventuali distribuzioni che riducano la quota di utile accantonato fino alla predetta soglia minima (l'80%) **non innescano la causa di decadenza**.

Il D.M. 8 agosto 2025 introduce **presunzioni fiscali relative all'ordine di utilizzo delle riserve** sia per la **copertura delle perdite** che per la **distribuzione**, al fine di tutelare l'utile 2024 accantonato. In particolare:

- se si utilizzano **riserve per coprire perdite**, si considerano **prioritariamente utilizzate le riserve** (o quote di esse) **diverse da quelle costituite o incrementate con l'utile 2024 accantonato sottoposto a vincolo**. Questa **presunzione opera in ambito fiscale e mira a preservare l'integrità dell'utile 2024 vincolato**, a prescindere dalla delibera assembleare.
- sebbene il Decreto Ministeriale non preveda una specifica regola sull'ordine di distribuzione delle riserve in generale, l'Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita in un recente videoconferenza, ha affermato che **opera una presunzione "fiscale" di preventivo utilizzo delle riserve diverse da quelle alimentate dall'utile 2024 accantonato**. Di conseguenza, **l'importo distribuito dovrebbe essere imputato prioritariamente alla parte di riserva pregressa e non soggetta a vincolo fiscale**.

Si ricorda, infine, che per garantire **la tracciabilità e il rispetto del vincolo fiscale**, l'[art. 7, comma 2, lett. a\)](#), [D.M. 8 agosto 2025](#), impone **un onere di monitoraggio**: l'**ammontare complessivo delle riserve** costituite o incrementate con gli utili accantonati sottoposti al vincolo fiscale, gli utili utilizzati a copertura perdite e le loro eventuali variazioni, devono essere **distintamente indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi** per ciascuna voce del patrimonio netto. Questa indicazione, da includere nel modello Redditi 2026, **permette di distinguere la quota vincolata** (almeno l'80% dell'utile 2024) dalla **parte liberamente utilizzabile**.